

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte: II Sezione, 30 maggio 2003, n. 788.

L'art. 119 del d.P.R. 361/1957, come interpretato dall'art. 1 della l. 69/1992, deve essere inteso che al lavoratore, dipendente pubblico o privato, addetto agli Uffici elettorali compete un riposo compensativo di durata corrispondente ai giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali ovvero il pagamento di una indennità sostitutiva da computare con riferimento ai giorni di assenza.

Omissis.

Analogamente deve ritenersi che l'Amministrazione abbia errato nel negare all'interessato il riconoscimento dei permessi retribuiti per i giorni ricompresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'art. 119 del DPR 30 marzo 1957 n. 361, come sostituito dall'art. 11 della l. n. 53 del 1990 e autenticamente interpretato dall'art. 1 della l. 29 gennaio 1992, n. 69, secondo cui "coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni" va inteso nel senso che il lavoratore, pubblico o privato, ha diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento di dette operazioni, con la conseguenza che al medesimo compete il diritto al prolungamento, in relazione alle suddette giornate, del periodo di ferie retribuite ovvero, in alternativa, quello al pagamento di una indennità sostitutiva da computare con riferimento ai giorni di assenza (TAR Lombardia, Brescia, 23 novembre 1994, n. 767; Cass., Sez. lav., 12 giugno 2002, n. 8400).

Omissis.